

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1569

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADELLA, OSVALDO NAPOLI**

Nuove norme per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico

*Presentata il 2 agosto 2006*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dal secondo dopoguerra ad oggi, lo sviluppo economico e la tendenza della popolazione a trasferirsi nelle aree più urbanizzate del Paese hanno determinato un progressivo abbandono del territorio rurale ed una conseguente riduzione del personale addetto all'agricoltura. Le aree orograficamente più difficili sono state le prime ad essere abbandonate, con il risultato che in vaste zone del territorio, da decenni, non viene svolta alcuna cura o manutenzione né delle superfici boschive né delle sistemazioni idrauliche agrarie.

Gli effetti di questo stato di cose sono sotto gli occhi di tutti: ogni anno il sopraggiungere delle stagioni piovose è immanicabilmente accompagnato dal verificarsi di eventi calamitosi che producono rilevanti danni diretti e indiretti alla collettività. Intervenire in emergenza, pagando i danni, spesso solo parzialmente,

alle imprese ed ai cittadini colpiti dalle calamità naturali, non serve a nulla. Non abbiamo ancora cancellato dagli occhi le immagini di morte e di distruzione della tragica alluvione in Piemonte del 1994 e dell'evento catastrofico di maggiore gravità che ha colpito nell'ottobre del 2000 la regione Valle d'Aosta.

A questi due eventi eccezionali, di enorme impatto economico, sono da aggiungere decine e decine di disastri minori avvenuti in tutte le regioni italiane in questi anni. Non ultimi, gli eventi estivi di siccità dei grandi corsi d'acqua, in particolare del Po, imputabili anche ad una insufficiente manutenzione dei territori montani e collinari.

Peraltro, quanto avvenuto nell'anno 2000, che rappresenta l'ultima grande alluvione catastrofica verificatasi nel nord Italia, era annunciato: pochi fiumi sono

stati ripuliti, pochi canali e fossi sono stati liberati dai detriti, nulla è stato fatto per il ripopolamento delle aree rurali, nonostante siano stati spesi migliaia di milioni di euro in sei anni per sistemare il territorio. È fondamentale mantenere vive le comunità rurali a partire dalla montagna fino alla pianura. È vero che è aumentata la quantità di millimetri di pioggia, ma è anche vero che l'acqua che cade su prati e terreni coperti da arbusti ed erba non tagliata, anziché penetrare nel terreno, scivola in fossi ostruiti o inesistenti e, via via, in canali o rogge non mantenuti e finisce in fiumi sporchi ed intasati da tronchi, con il bacino pieno di detriti, alberi e rifiuti di ogni tipo, riempiendoli oltre misura e provocando straripamenti e rotture di argini.

Per riportare in sicurezza il territorio occorre intervenire con opere di sistemazione idraulica e manutenzione, affidate a chi, in quella realtà, vive e lavora.

Con la globalizzazione dei mercati, oggi i nostri agricoltori non sono più competitivi e, in particolare nelle zone disagiate, non possono più sopravvivere con la sola resa delle colture agricole. Aggiungendo al problema economico i disagi legati alla mancanza dei servizi essenziali, delle scuole materne e di moltissimi centri rurali, si capisce perché i giovani abbandonano la campagna per un posto sicuro in città.

La presente proposta di legge vuole istituire, per la prima volta in Italia, la figura del tutore del territorio, individuato preferibilmente proprio fra agricoltori professionali che decidono, in cambio di un contributo economico, di rimanere nei centri rurali, garantendo il loro impegno per il mantenimento dello stesso e per la lotta al dissesto idrogeologico. Siamo convinti che nessuno meglio di chi ha sempre vissuto con le risorse della terra, le sappia curare. Quanti giovani, anziché abbando-

nare le comunità montane per cercare un posto sicuro, sarebbero rimasti a tenere vivi i centri rurali grazie ad un'integrazione salariale?

Con la presente proposta di legge si realizza, pertanto, anche una maggiore occupazione attraverso la creazione di attività rivolte alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e dei versanti che attualmente risultano gestiti male e in modo discontinuo a causa del progressivo abbandono del territorio. Inoltre, quante risorse avremmo risparmiato se, anziché «correre ai ripari», avessimo speso in prevenzione? Risolta la questione economica, occorre garantire a chi decide di occuparsi di questo importante compito, un minimo di servizi tra i quali l'esistenza in ogni comune di un negozio, di una scuola materna e del trasporto pubblico. Anche in questo caso, il mantenimento dei servizi non comporta ricavi ai gestori ma perdite. La presente proposta di legge prevede, anche per questi casi, un'integrazione del reddito ed uno sgravio burocratico finalizzato al mantenimento di servizi minimi. Il trasporto pubblico deve essere garantito tramite apposito finanziamento che le regioni assegnano alle province, affinché sia individuato il sistema migliore per garantire ad ogni comune il collegamento pubblico al centro principale. La scuola dell'infanzia deve essere garantita in ogni comune con appositi finanziamenti regionali, affinché i bambini non siano strappati, fin da piccoli, dalle loro realtà. Deve essere garantita la presenza di piccoli esercizi commerciali in ogni comune, perché è impensabile che ogni acquisto, relativo anche a prodotti di prima necessità, debba richiedere spostamenti di chilometri. Si prevede pertanto un contributo per coloro che si rendono disponibili ad aprire un punto vendita sul modello dell'emporio (con tutti i generi di prima necessità) nei comuni sotto i mille abitanti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge ha la finalità di combattere il dissesto idrogeologico del territorio nazionale attraverso la realizzazione di opere di manutenzione delle superfici boschive e di sistemazioni idrauliche e agrarie da parte della popolazione rurale nonché di incrementare l'occupazione nelle aree a rischio di abbandono mediante l'erogazione di benefici economici e il miglioramento dei servizi.

## ART. 2.

*(Tutore ambientale).*

1. Presso ciascuna regione è istituito il tutore ambientale che ha il compito di tutelare, previa apposita convenzione, la porzione di territorio assegnatagli ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

2. Il tutore ambientale svolge funzioni di controllo e di segnalazione di proposte di intervento dirette a prevenire o ridurre il dissesto idrogeologico e realizza le attività che gli sono richieste dal comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico di cui all'articolo 3.

3. Per l'attribuzione dei compiti di tutore ambientale è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a).

4. L'incarico di tutore ambientale è conferito, con proprio decreto, dal presidente della regione, previa presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti interessati e previa valutazione dei titoli richiesti.

## ART. 3.

*(Comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico).*

1. È istituito, presso la presidenza di ciascuna giunta regionale, il comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, di seguito denominato «comitato», nominato dal consiglio regionale.

2. Il comitato dura in carica cinque anni ed è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta da ogni provincia della regione interessata;

b) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta da ognuna delle tre associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione interessata;

e) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta dalle comunità montane presenti nel territorio regionale;

g) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta dall'autorità di bacino competente;

h) cinque esperti nelle materie attinenti alla tutela dell'ambiente, scelti su indicazione della giunta regionale.

3. I componenti del comitato eleggono, al proprio interno e con la maggioranza assoluta dei votanti, il presidente, due vicepresidenti e un segretario.

## ART. 4.

*(Competenze del comitato).*

1. Il comitato, previo parere vincolante della giunta regionale, predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, un piano in base al quale le zone del territorio regionale che necessitano di sistemazione idrogeologica e di mantenimento sono suddivise in porzioni da assegnare ai tutori ambientali di cui all'articolo 2.

2. Nell'assegnazione delle porzioni di territorio di cui al comma 1 deve essere data la precedenza agli agricoltori professionali residenti nel comune comprendente la maggiore parte della porzione stessa o, in mancanza, agli agricoltori residenti nei comuni confinanti o, in via sussidiaria, ad altre figure professionalmente idonee residenti nella provincia territorialmente competente.

3. Il contributo assegnato ai tutori ambientali ai sensi dell'articolo 5 deve essere commisurato alla tipologia del territorio e ai lavori da svolgere nonché alla durata della permanenza sul territorio, che non deve essere inferiore a tre anni.

4. Il comitato inoltre:

a) provvede, tramite appositi bandi, all'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di tutore ambientale ai sensi dell'articolo 2;

b) assegna, entro il 31 dicembre di ogni anno, le porzioni di territorio ai tutori ambientali risultati idonei, specificando gli interventi da realizzare;

c) individua i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che non hanno nel loro territorio un punto vendita di generi di prima necessità;

d) provvede, tramite appositi bandi, all'individuazione di soggetti disponibili ad aprire un punto vendita di generi di prima necessità, riconoscendo loro un'indennità mensile che tenga conto del numero di abitanti e della ubicazione del comune;

e) individua i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che non

hanno nel loro territorio una scuola dell'infanzia e attribuisce loro un contributo pari all'80 per cento del costo relativo alla realizzazione e al mantenimento della stessa. Qualora non sia valutata economicamente conveniente la realizzazione di una scuola dell'infanzia a causa del numero troppo esiguo di bambine e bambini, il comitato valuta soluzioni alternative;

f) individua i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non hanno collegamenti con i centri maggiori e concorda con le province interessate un piano dei trasporti finalizzato alla loro realizzazione, attribuendo alle stesse un contributo pari all'80 per cento del costo delle nuove linee;

g) sovrintende, anche tramite propri consulenti, al controllo della corretta esecuzione dei lavori, al rispetto delle norme contrattuali e all'effettiva utilizzazione dei fondi attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Il comitato predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione alla giunta regionale in merito agli interventi svolti nelle aree assegnati ai tutori ambientali di cui all'articolo 2.

#### ART. 5.

##### *(Contributi).*

1. L'istruttoria per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 4 è svolta dagli uffici competenti in materia di prevenzione territoriale del rischio idrogeologico istituiti presso ciascuna regione.

2. L'attribuzione dei contributi è effettuata dal presidente della regione con le seguenti modalità:

a) 60 per cento dell'importo a seguito dell'individuazione dei tutori ambientali di cui all'articolo 2;

b) 40 per cento al termine della realizzazione degli interventi da parte dei tutori ambientali.

## ART. 6.

*(Indennità di carica).*

1. Ai componenti del comitato è corrisposta un'indennità pari al:

a) 60 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per il presidente;

b) 40 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per i vicepresidenti;

c) 30 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per il segretario;

d) 20 per cento dell'indennità di carica di consigliere regionale, per gli altri componenti.

2. Le indennità di cui al comma 1 sono decurtate del 10 per cento del relativo importo per ogni assenza dalle riunioni del comitato.

## ART. 7.

*(Fondo).*

1. Presso la presidenza di ciascuna giunta regionale è istituito, con legge regionale, il fondo per la salvaguardia ed il ripristino degli assetti idrogeologici e per la garanzia di sussistenza e di mantenimento dei servizi essenziali per le piccole comunità, di seguito denominato « fondo ».

## ART. 8.

*(Dotazioni).*

1. Le dotazioni del fondo sono annualmente determinate, su base triennale, in sede di bilancio preventivo, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti regionali, in misura non inferiore al 10 per cento dell'entità media annua dei danni prodotti da eventi calamitosi.

## ART. 9.

*(Norme finanziarie).*

1. Con propria legge ogni regione provvede a determinare le risorse destinate al fondo.

2. Lo Stato contribuisce all'alimentazione dei fondi regionali previsti dalla presente legge nella misura di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Tale finanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome in proporzione alla rispettiva superficie.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

